



**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**

**Facoltà di
Giurisprudenza**

**TRASFORMAZIONI DELLA GIUSTIZIA.
NORME, ORGANIZZAZIONE, TECNOLOGIE**

a cura di
GABRIELLA DI PAOLO

2024



**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**

**Facoltà di
Giurisprudenza**

QUADERNI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

78

2024

Al fine di garantire la qualità scientifica della Collana di cui fa parte, il presente volume è stato valutato e approvato da un *Referee* interno alla Facoltà a seguito di una procedura che ha garantito trasparenza di criteri valutativi, autonomia dei giudizi, anonimato reciproco del *Referee* nei confronti di Autori e Curatori.

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© *Copyright 2024*
by Università degli Studi di Trento
Via Calepina 14 - 38122 Trento

ISBN 978-88-5541-063-2

ISSN 2284-2810

Libro in Open Access scaricabile gratuitamente dall'archivio IRIS - Anagrafe della ricerca (<https://iris.unitn.it/>) con Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 3.0 Italia License.

Maggiori informazioni circa la licenza all'URL:

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/legalcode>

Il presente volume è pubblicato anche in versione cartacea
per i tipi di Editoriale Scientifica - Napoli
con ISBN 979-12-5976-916-9

Maggio 2024

TRASFORMAZIONI DELLA GIUSTIZIA.
NORME, ORGANIZZAZIONE,
TECNOLOGIE

a cura di
GABRIELLA DI PAOLO

Università degli Studi di Trento 2024

VERSO UN PROCESSO PENALE TELEMATICO?*

Gabriella Di Paolo

SOMMARIO: 1. Premessa: possibili nessi e definizioni. 2. La crisi pandemica: coactus tamen voluit. 3. I pilastri del PPT nella normativa delegata in materia di digitalizzazione (d.lgs. n.150 del 2022) 4. Conclusioni. 5. Postilla. L'avvio di una (opportuna) fase di sperimentazione.

1. Premessa: possibili nessi e definizioni

La digitalizzazione e l'ingresso dell'informatica – nelle nostre vite quotidiane e nel settore della giustizia – è un fenomeno risalente nel tempo e di vasta portata, come dimostrano i dati recentemente diffusi sul processo civile telematico (PCT), stando ai quali nel 2021 il numero di depositi telematici ha superato i 21 milioni¹.

Se il PCT rappresenta, nel nostro Paese, una realtà virtuosa, altrettanto non può dirsi per la gestione informatizzata dei procedimenti giudiziari in ambito penale, la quale sconta un certo ritardo sia nell'elaborazione di una disciplina normativa organica e di taglio sistematico, sia sul piano dell'elaborazione scientifica.

Difatti, a fronte del rapido incedere delle nuove tecnologie e della rivoluzione digitale, nel dibattito accademico e negli interventi del legislatore l'attenzione si è polarizzata prevalentemente sulla “funzione probatoria” della tecnologia (si allude alle indagini digitali o tecnologicamente

* Testo rivisto e corredato di note della relazione svolta al convegno “*La giustizia penale alla prova della transizione digitale: Italia e Spagna a confronto*”, Primo Seminario italo-spagnolo di studi processualpenalistici, Genova, 15 giugno 2023.

¹ Cfr. B. GALGANI, ... Along came il *processo penale telematico. Le disposizioni generali sugli atti*, in D. CASTRONUOVO, M. DONINI, E.M. MANCUSO, G. VARRASO (a cura di), *La nuova giustizia penale*, Padova, 2023, 396, la quale sottolinea che nell'anno di esordio dell'obbligatorietà del PCT (*rectius*: del deposito telematico di taluni atti di parte), il numero di depositi telematici era di circa un milione.

assistite², alla c.d. prova informatica o elettronica³, alle videoconferenze⁴ e da ultimo all'intelligenza artificiale⁵).

Sono state invece trascurate altre possibili declinazioni della digitalizzazione a livello processuale.

Ci si riferisce anzitutto all'impiego delle tecnologie per conservare memoria degli atti del procedimento penale (il c.d. *profilo documentale*): questo aspetto è rimasto prevalentemente affidato al verbale e alla scrittura su supporto analogico, cioè su carta⁶.

Si allude altresì al ricorso alla tecnologia per gestire il flusso di atti processuali in cui si sostanzia il processo penale, dalla notizia di reato al giudicato (il c.d. "flusso documentale"), a due diversi livelli: da un lato, per agevolare la trasmissione e lo scambio, mediante notifiche e depositi variamente intesi degli atti giudiziari (il c.d. *profilo comunicativo* degli atti); dall'altro, in funzione della raccolta e organizzazione degli atti processuali (e dei relativi fascicoli) in modalità telematica, mediante apposite infrastrutture ed applicativi.

A fronte di una simile "latitanza", il titolo della relazione affidatami richiede un confronto con le misure messe in campo nel tempo (e da ultimo, con la c.d. "riforma Cartabia") per attuare nel nostro ordinamento la digitalizzazione del processo e il processo penale telematico (PPT). L'intento del presente contributo è quindi quello di tratteggiare gli snodi essenziali del lento (e difficile) cammino di transizione digitale che sta riguardando

² Tra i tanti, cfr. L. LUPARIA, G. ZICCARDI, *Investigazione penale e tecnologia informatica*, Milano, 2007; S. SIGNORATO, *Le indagini digitali. Profili strutturali di una metamorfosi investigativa*, Torino, 2018; L. LUPARIA, L. MARAFIOTI, G. PAOLOZZI, (a cura di), *Dimensione tecnologica e prova penale*, Torino, 2019; volendo, cfr. anche G. DI PAOLO, *Tecnologie del controllo e prova penale*, Padova 2008.

³ G. DI PAOLO, voce *Prova informatica (diritto processuale penale)*, in *Enc. Dir., Annali*, VI, Milano, 2013, 736-762.

⁴ D. CURTOTTI, *I collegamenti audiovisivi nel processo penale*, Milano, 2006.

⁵ Ad esempio, S. QUATTROCOLO, *Artificial intelligence, Computational modelling and Criminal proceedings. A framework for a European Legal Discussion*, Cham, 2020; AA.VV., *Giurisdizione penale, intelligenza artificiale ed etica del giudizio*, Atti del Convegno di studio "Enrico De Nicola" svoltosi il 15 ottobre 2020, Milano, 2021. Volendo, cfr. anche G. DI PAOLO, L. PRESSACCO, (a cura di), *Intelligenza artificiale e processo penale: indagini, prove, giudizio*, Napoli, 2022.

⁶ Con le note eccezioni dell'interrogatorio di persone detenute svolto fuori dall'udienza e dell'incidente probatorio.

la giustizia penale del nostro Paese, per comprendere a che punto siamo giunti e quali aspetti siano meritevoli di particolare attenzione nel momento in cui si realizzerà compiutamente lo *swicth* dall'analogico al digitale.

Preliminarmente è utile ricordare che il termine “processo penale telematico” è qui inteso approssimativamente come sistema di gestione, attraverso strumenti informatici e telematici, del flusso *documentale* tra i soggetti che operano nel processo penale⁷.

All'evidenza, non si tratta dunque di un nuovo modello di processo. Esso consiste semplicemente in una nuova rappresentazione del processo tradizionale⁸, la quale tende alla “digitalizzazione” degli atti (qui emerge la funzione “documentale” delle nuove tecnologie) e alla informatizzazione delle procedure (venendo qui in gioco l'impiego delle innovazioni tecnologiche in funzione della gestione in modalità telematica del fascicolo processuale, in tutte le fasi della giurisdizione penale, nonché per curare la trasmissione – in uscita e in entrata dal sistema, rispettivamente mediante notificazioni e depositi – degli atti processuali).

2. *La crisi pandemica: coactus tamen voluit*

Come noto, prima dell'emergenza pandemica, la giustizia penale telematica italiana versava in uno stato di grande arretratezza e non era ancora maturata un'autentica spinta verso un processo penale telematico (PPT) in senso stretto⁹. Ciò a causa di varie ragioni – puntualmen-

⁷ Analogamente B. GALGANI, *Il processo penale telematico*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, n. 1, 114, secondo la quale l'espressione processo penale telematico può essere approssimativamente intesa quale «gestione *latu sensu* informatica del dato giudiziario dal momento della redazione della *notizia criminis* fino alla fase definitiva del processo e all'eventuale esecuzione della pena»; EAD, *Forme e garanzia nel prisma dell'innovazione tecnologica*, Milano, 2020, 4, in cui si parla di «diverse tipologie di rappresentazione informatizzata delle attività e delle conoscenze in cui si sostanzia il procedimento e che per l'appunto vanno dalla notizia di reato alla sentenza definitiva».

⁸ C. MINNELLA, *Atto nativo digitale, primo step del fascicolo penale informatico. Il processo penale telematico*, in Aa.Vv., *Riforma Cartabia: indagini preliminari e processo penale. Commento sistematico al decreto legislativo del 10 ottobre 2022, n. 150*, Milano, 2023, 236.

⁹ B. GALGANI, *Il processo penale paperless: una realtà affascinante, ancora in divenire*, in L. LUPARIA, L. MARAFIOTI, G. PAOLOZZI (a cura di), *op. cit.*, 245 ss.

te sottolineate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle varie relazioni sullo stato della giustizia penale telematica – che spaziano dall’inadeguatezza delle fonti normative (all’epoca ancora allo stato embrionale) all’inidoneità dell’apparato informatico latamente inteso (la rete, gli applicativi in uso, le dotazioni informatiche dei singoli uffici giudiziari)¹⁰.

In tale contesto, l’emergenza sanitaria – e la conseguente riduzione delle attività svolte in presenza – ha letteralmente “costretto” il legislatore e il mondo della giustizia a muovere un brusco un passo in avanti. Nel periodo pandemico, infatti, per assicurare la continuità nell’attività giudiziaria è stato inevitabile ricorrere a modalità telematiche per il compimento delle attività processuali. Si è dunque allestito in brevissimo tempo un sistema, eccezionale e di carattere temporaneo, connotato da tre importanti innovazioni, riprese e sviluppate dalle riforme della giustizia varate successivamente, nel contesto del PNRR¹¹.

La prima novità riguardava la possibilità, per i difensori e le forze dell’ordine, di interloquire con gli uffici giudiziari a distanza, cioè mediante l’invio degli atti in formato digitale, con le stesse garanzie legali connesse al deposito tradizionale. In questa logica si collocano i cosiddetti portali (segnatamente il portale delle notizie di reato e il portale per il deposito degli atti penali) e la possibilità per i difensori di depositare gli atti, impugnazioni incluse, anche mediante invio attraverso la posta elettronica certificata (PEC).

La seconda innovazione è strettamente collegata alla prima: il deposito telematico (mediante portale o invio via PEC) presupponeva la “smaterializzazione” degli atti. Il legislatore pandemico ha quindi indubbiamente favorito la digitalizzazione degli atti processuali, giungendo ad imporre in alcuni casi, per specifici atti, la natività digitale.

La terza e ultima innovazione, quella in assoluto più controversa, riguardava la c.d. despazializzazione o delocalizzazione delle attività processuali, ossia la possibilità di svolgere le udienze penali o altre attività

¹⁰ Cfr., volendo, G. DI PAOLO, “*Riforma Cartabia*” e digitalizzazione del processo penale. Verso una non più rinviabile opera di ammodernamento della giustizia penale, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2022, 87 ss.

¹¹ Per un’analisi dell’irrobustimento dell’informatizzazione della giustizia penale a seguito della crisi sanitaria, v., tra gli altri, F. DEL VECCHIO, *L’informatizzazione della giustizia penale*, in *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 2021, n. 2, 60 ss.

processuali con soggetti che partecipano a distanza, grazie ai tradizionali sistemi di videoconferenza oppure attraverso piattaforme dedicate (*Teams* o *Skype for business*) messe a disposizione dal Ministero della giustizia.

3. I pilastri del PPT nella normativa delegata in materia di digitalizzazione (d.lgs. n.150 del 2022)

Sulla sia di queste innovazioni, si colloca, infine, l'ampia riforma della giustizia varata nel contesto del PNRR (la c.d. "riforma Cartabia"), che rappresenta l'ultimo passo – quello più significativo dal punto di vista qualitativo – verso la concreta realizzazione del PPT.

La riforma in discorso punta molto sulla digitalizzazione al fine di un miglioramento del "servizio" giustizia e per raggiungere gli obiettivi del PNRR¹²; in questa logica si sono messe in campo misure molto diverse fra loro, ma complementari.

A fianco dell'intervento normativo si collocano, infatti, cospicui investimenti per l'adeguamento delle infrastrutture, dei sistemi informatici e degli applicativi esistenti, investimenti riguardanti il "capitale umano" (diretti, cioè, alla formazione e all'aggiornamento del personale coinvolto) nonché, infine, misure organizzative come l'ufficio per il processo (UPP), destinato a svolgere un ruolo cruciale di supporto dei magistrati anche nei processi di innovazione tecnologica e per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici.

Per quanto riguarda gli interventi di carattere normativo, la "riforma Cartabia" getta solide fondamenta per la concreta messa a terra del PPT, approntando una disciplina che ambisce ad affrontare, in maniera organica e diffusa, le varie potenzialità dell'innovazione tecnologica nel contesto giudiziario.

Le aree tematiche toccate dal decreto delegato sono quindi molteplici e riguardano non solo il processo penale telematico (PPT), ma anche la "documentazione rafforzata" degli atti (cioè con aggiunta al verbale della registrazione fonografica o della videoregistrazione, a seconda del tipo di

¹² Cfr. M. GIALUZ, *La giustizia penale come servizio pubblico: completare la "riforma Cartabia"*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, 357.

atti)¹³; la partecipazione a distanza ad atti processuali o alle udienze (la cosiddetta *remote justice* o tele-justizia)¹⁴, per la quale si è prevista una disciplina generale che non è stata relegata nelle disposizioni di attuazione, ma è stata inserita direttamente nel codice di rito, nel nuovo titolo secondo-*bis* del libro secondo (art. 133 *quater*); infine, la tutela del diritto all'oblio dei soggetti attinti da sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere o da provvedimento di archiviazione, in funzione della quale si è disciplinata la procedura per ottenere la cosiddetta deindicizzazione¹⁵.

Limitandoci agli interventi che riguardano il processo penale telematico in senso stretto, va evidenziato che il legislatore delegato ha cercato di costruire le fonti primarie del PPT – quella solida cornice normativa di riferimento sino ad oggi mancante – stilando una serie di norme di carattere generale collocate per lo più nel libro secondo del codice di rito, dedicato agli atti¹⁶.

L'idea perseguita¹⁷ è stata quella di fissare, attraverso queste norme generali, i pilastri portanti della gestione informatizzata del flusso del

¹³ Cfr. G. DUCOLI, *Registrazioni audio e video*, in D. CASTRONUOVO, M. DONINI, E.M. MANCUSO, G. VARRASO (a cura di), *op. cit.*, 487 ss.; C. BONZANO, *La documentazione delle dichiarazioni: ancora incompiuto l'incerto cammino verso il sinolo aristotelico di sostanza e forma*, in G. SPANGHER (a cura di) *La riforma Cartabia*, Pisa, 2022, 115; C. MINELLA, *Il processo penale telematico. Sui malfunzionamenti informatici la celerità prevale sui diritti*, in AA.VV., *Riforma Cartabia: indagini preliminari e processo penale*, cit., 248 ss.

¹⁴ Cfr. D. NEGRI, *Atti e udienze a distanza: risvolti inquisitori di una transizione maldestra alla giustizia digitale*, in D. CASTRONUOVO, M. DONINI, E.M. MANCUSO, G. VARRASO (a cura di), *op. cit.*, 449 ss., E.A.A. DEI-CAS, *La partecipazione "parzialmente smaterializzata": il grimaldello del consenso a favore dell'economia processuale*, in *Leg. pen., Speciale LP sulla riforma della giustizia penale*, in <https://www.lalegislazionepenale.eu/> (ultimo accesso il 24 aprile 2023); F. PORCU, *Digitalizzazione degli atti, videoriprese e partecipazione a distanza*, in G. SPANGHER (a cura di), *op. cit.*, 86 ss., C. MINELLA, *Il processo penale telematico. Remote justice, da eccezione a realtà sempre più crescente*, in AA.VV., *Riforma Cartabia: indagini e processo penale*, cit., 251.

¹⁵ Cfr. A. PROCACCINO, *Oblio e deindicizzazione nella riforma Cartabia*, in G. SPANGHER (a cura di) *op. cit.*, 697 ss.

¹⁶ Cfr. anche S. SIGNORATO, *Gestione dell'atto processuale nel dedalo del processo penale telematico*, in *Riv. dir. proc.*, 2023, n. 4, 1387 ss.

¹⁷ Ottimamente illustrata da B. GALGANI, *...Along came il processo penale telematico*, cit., 397 ss.

processo penale, senza entrare nelle technicalità. Per gli aspetti tecnici, le norme codicistiche di nuovo conio rinviano infatti alle fonti secondarie di prossima adozione (*in primis*, ai due decreti ministeriali da adottarsi entro il 30 dicembre 2023, come previsto nella disciplina transitoria¹⁸), che potranno essere agevolmente aggiornate per mantenere le regole tecniche al passo dell'evoluzione tecnologica.

Quanto all'individuazione dei pilastri portanti del processo penale telematico, come configurato nella "riforma Cartabia", va sottolineato che il d.lgs. n. 150/2022 sposa il principio di obbligatorietà delle modalità telematiche da ogni punto di vista, tanto per la creazione e conservazione degli atti, quanto per il deposito e anche per le comunicazioni e notifiche.

Ciò premesso, il primo pilastro – *rectius*, l'architrave dell'intero edificio del PPT – è sicuramente da individuarsi nel nuovo art. 110 c.p.p., dedicato alla forma degli atti, che sancisce l'obbligo, quando per l'atto è richiesta la forma scritta, di redigerlo e conservarlo in modalità digitale (letteralmente si richiede la «forma di documento informatico»), così da assicurarne l'autenticità, l'integrità, la leggibilità, la reperibilità, l'inter-operabilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza.

Si tratta di un obbligo che peraltro non ha carattere assoluto, essendo prevista anche una clausola di salvezza che consente il ricorso alle modalità tradizionali (cioè la documentazione in forma cartacea, che la riforma definisce con il termine "analogico") per gli atti che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possono essere redatti digitalmente; e fermo comunque l'obbligo di convertirli senza ritardo in forma digitale, per garantire la completezza di quello che sarà il fascicolo informatico.

A questa asse portante, si ricollegano, inevitabilmente, tutti gli altri pilastri. Anzitutto, la nuova disposizione sulla sottoscrizione degli atti (art. 111 c.p.p.), la quale richiede che gli atti creati digitalmente vengano sottoscritti con forma digitale o altra firma elettronica qualificata.

Rilevante è anche la norma sul deposito telematico di cui all'art. 111 *bis* c.p.p., che sancisce l'obbligatorietà e esclusività del ricorso al de-

¹⁸ Il primo riguardante le regole tecniche riguardanti i depositi, le comunicazioni e le notificazioni esclusivamente telematiche; il secondo concernente gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per i quali potranno essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione e notificazione nonché i termini di transizione al nuovo regime.

posito telematico di tutti gli atti e documenti, in ogni stato e grado del processo (anche qui con limitate deroghe)¹⁹.

A completamento del quadro dedicato al deposito telematico va ricordata anche la nuova disciplina sui termini processuali (di cui all'art. 172 c.p.p.), che viene adeguata alla smaterializzazione degli atti prevedendo che per il compimento di un atto in via telematica, il termine venga considerato rispettato se l'accettazione da parte del sistema informatico avviene entro le ore 24:00 dell'ultimo giorno utile.

Sempre con riferimento al profilo comunicativo degli atti, un altro pilastro della digitalizzazione riguarda, come anticipato, le comunicazioni e notificazioni, poiché la modalità telematica viene elevata a modo ordinario per il loro compimento (con estensione del novero dei soggetti legittimati ad eseguirle e a riceverle).

Il nuovo impianto normativo in materia prevede anzitutto, come regola generale, che esse vengano eseguite in via telematica dalle cancellerie o dalle segreterie, e ammette che possono avvalersi di notificazioni e comunicazioni in via telematica anche le parti private (*rectius*, i loro difensori). Di portata rivoluzionaria, infine, sono stati gli interventi polarizzati sull'imputato, finalmente incluso tra i possibili destinatari delle notifiche telematiche²⁰.

Gli ultimi, fondamentali pilastri del processo penale telematico disegnato dalla "riforma Cartabia" sono costituiti dalla disciplina sul fascicolo informatico (il nuovo art. 111 *ter* c.p.p.) e dalla disposizione dedicata al malfunzionamento dei sistemi informatici (art. 175 *bis* c.p.p.).

Relativamente al fascicolo informatico, si prevede, tra l'altro – apprezzabilmente – che esso sia gestito con modalità tali da assicurare un'agevole consultazione per via telematica da parte degli utenti nonché la completezza e continuità del fascicolo processuale, con necessità, quindi, di inserire nel fascicolo informatico un elenco dettagliato degli

¹⁹ Ossia, in caso di atti e documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica (co. 2); anche gli atti che le parti compiono personalmente possono essere depositati con modalità non telematiche (co. 3).

²⁰ Cfr. F. NICOLICCHIA, *Domicilio digitale e notificazioni*, in D. CASTRONUOVO, M. DONINI, E.M. MANCUSO, G. VARRASO (a cura di), *op. cit.*, 429; D. CIMADONO, *La nuova disciplina in materia di notificazioni*, in G. SPANGHER (a cura di) *op. cit.*, 147.

atti e dei documenti analogici custoditi separatamente perché non passibili di conversione in forma digitale.

Siamo al cospetto di una disposizione di cruciale importanza per consentire che il giudice e le parti – soprattutto la difesa, che inevitabilmente si trova nella posizione di accedere a fascicoli sempre più spesso di grandi dimensioni, pari anche a Terabyte (TB), formati e gestiti dalla pubblica accusa o dagli organi giurisdizionali e dai rispettivi ausiliari – siano posti nelle condizioni di orientarsi agevolmente tra gli atti, così da esercitare con la dovuta accuratezza ed efficacia la propria funzione e il proprio mandato anche nel contesto digitale. Vale la pena ricordare che, già rispetto ai fascicoli cartacei, la Corte costituzionale aveva avuto occasione di sottolineare che le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le modalità di formazione dei fascicoli non hanno una semplice finalità di razionale ed omogenea sistemazione degli atti processuali, ma sono volte a rendere possibile e, in certa misura, ad agevolare l'esercizio dei diritti spettanti alle parti, con possibili ricadute – in caso di persistente caoticità del fascicolo o mancanza di indice – in termini di invalidità degli atti processuali²¹.

Rispetto alle ipotesi di malfunzionamento dei sistemi informatici, il nuovo art. 175 *bis* c.p.p. distingue tra malfunzionamento certificato dei domini ministeriali e malfunzionamento a livello locale, attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, ma il rimedio previsto per entrambi i casi è il medesimo e consiste nella possibilità di ricorrere, in via eccezionale, al deposito di atti e documenti in formato analogico (cioè su supporto

²¹ Cfr. Corte Cost., sent. 8 maggio 2009, n. 142, in *Giur. cost.*, 2009, 1545. Secondo la Consulta (par. 2.3), nell'ipotesi che il fascicolo trasmesso (specie se voluminoso) comporti difficoltà di consultazione a causa del disordine con cui sono stati inseriti gli atti e della mancanza di un indice, ciò legittima il giudice a formulare l'invito al pubblico ministero a riordinare il fascicolo, in base all'art. 124 c.p.p.; con ulteriore possibilità, nei casi estremi di persistente caoticità del fascicolo, di ritenere che l'irregolarità del fascicolo depositato equivalga ad omesso deposito, con la conseguenza della inutilizzabilità degli atti e dei documenti non trasmessi, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità (ad esempio Cass., Sez. I, 5 maggio 2004 n. 21376, Biondino, in *CED* n. 228990-01, confermata recentemente, *ex pluribus*, da Cass. Sez. I, 30 gennaio 2020, n. 4071, R.R., in *CED* n. 278583-02), o addirittura della nullità *ex art.* 178, co. 1, lett. c), c.p.p., ove si ritenesse, secondo altro orientamento interpretativo (ad esempio Cass., Sez. I, 23 dicembre 1999, n. 14588, in *CED* m. 216204-01), che l'attività difensiva è in concreto compromessa dalla mancata conoscenza degli elementi di indagine.

cartaceo, con obbligo in capo all'ufficio giudiziario di celere conversione in formato digitale), senza che il malfunzionamento si traduca in una causa di proroga o sospensione dei termini processuali.

Il ritorno alla modalità tradizionale potrebbe sembrare, a prima vista, una risposta adeguata all'esigenza di evitare la paralisi delle prerogative difensive e delle attività giurisdizionali, se non fosse che nel frattempo sono stati abrogati, in materia di impugnazioni, gli artt. 582, co. 2, e 583 c.p.p., che autorizzavano il deposito fuori sede o con invio con raccomandata o fax e che dovrebbe escludersi, a regime, anche la possibilità di invio tramite PEC. Si tratta di una soluzione normativa che sembra non aver tenuto adeguatamente conto dei delicati interessi in gioco e che verosimilmente costringerà le parti impossibilitate²² a redigere e depositare l'atto con modalità non telematiche a muoversi dentro gli angusti spazi della restituzione in termine ai sensi dell'art. 175 c.p.p.²³

4. Conclusioni

Com'è noto, la disciplina poc'anzi tratteggiata non è ancora entrata in vigore, poiché una specifica disciplina transitoria²⁴ ne ha condizionato l'operatività all'emanazione di due decreti ministeriali, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023, nel frattempo protraendo il doppio binario previsto dalla disciplina emergenziale (art. 87 *bis*, l. 199 del 2022, di conversione del citato d.l. n. 162 del 2022)²⁵. Nel disegno della "riforma

²² Magari semplicemente a causa della eccessiva distanza tra il foro di appartenenza e quello di celebrazione del processo.

²³ Concorda su tali rilievi critici, C. MINELLA, *Il processo penale telematico. Sui malfunzionamenti informatici*, cit., 245. Di diverso avviso, B. GALGANI, ...Along came il processo penale telematico, cit., 420, secondo la quale il meccanismo rimediale, lungi dal determinare effetti pregiudizievoli alle parti private, sarebbe invece frutto di un apprezzabile bilanciamento tra la tensione ad implementare nuove forme di deposito telematico finalizzate all'economia processuale e l'urgenza di assicurare l'ininterrotto svolgersi delle attività processuali.

²⁴ Cfr. l'art. 87, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, modificato con d.l. 31 ottobre 2022 n. 162, convertito con l. n. 199 del 2022, che ha introdotto nel d.lgs. n. 150/2022 anche un nuovo art. 87 *bis*.

²⁵ Per una disamina della disciplina transitoria, come modificata dal d.l. n. 162/2022 e dalla legge di conversione n. 199/2022, cfr. V. DI NICOLA, *La semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanza*, in *Proc. pen. giust.*, Fascicolo Stra-

Cartabia”, il primo provvedimento ministeriale dovrebbe dettare le norme tecniche riguardanti i depositi, le comunicazioni e le notificazioni con modalità telematiche (anche modificando, se necessario, il regolamento di cui il d.m. del 21 febbraio 2011, n. 44, e in ogni caso assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell’atto); il secondo decreto dovrebbe invece indicare gli atti e gli uffici giudiziari per cui potranno essere adottate modalità non telematiche di deposito nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione.

Ciò significa – volendo trarre una prima conclusione – che per una piena messa a terra del processo penale telematico sarà necessario aspettare ancora un po’: le norme processuali ci sono, la direzione è stata nettamente tracciata dal legislatore, ma occorrono anche le condizioni tecniche.

Lo slittamento di un anno dell’entrata in vigore della disciplina sul PPT denota un atteggiamento realista e cauto del legislatore delegato, evidentemente consapevole di come innovazioni di questa portata debbano avvenire in maniera graduale, in allineamento con i tempi necessari per costruire un contesto pienamente idoneo ad accoglierle, sotto ogni profilo.

Naturalmente, parlando di “contesto idoneo”, ci si riferisce anzitutto – e inevitabilmente – agli apparati informatici e agli applicativi, che dovranno essere riconfigurati (mediante re-ingegnerizzazione) e adeguatamente testati, in vista della successiva “migrazione” degli atti presenti sulle piattaforme attualmente in uso.

Ma non è solo questione di infrastrutture tecnologiche. Un altro elemento destinato ad assumere carattere nevralgico ai fini di una compiuta digitalizzazione nel processo penale è senz’altro rappresentato dal c.d. fattore umano, precisamente dall’acquisizione di adeguate competenze informatiche da parte di tutti gli attori del sistema giustizia²⁶. L’esperienza maturata

ordinario – *La Disciplina transitoria della c.d. Riforma Cartabia*, 2023, 1, in <https://www.processopenaleegiustizia.it/>. V. anche L. GIORDANO, *La giurisprudenza e la digital transformation del processo penale*, in *Sistema penale*, <https://www.sistemapenale.it/it> (8 gennaio 2024), 4 ss., cui si rinvia anche per una attenta analisi dei successivi sviluppi normativi (si allude al d.m. del 4 luglio 2023, in G.U. del 5 luglio 2023) e degli indirizzi giurisprudenziali formati sulle c.d. norme emergenziali, al fine di individuare “principi guida” utili anche per l’interpretazione delle future disposizioni sul PPT.

²⁶ Così anche M. GIALUZ, J. DELLA TORRE, *Giustizia per nessuno*, Torino, 2022, 302.

nell'ambito dei progetti PON sull'Ufficio del Processo²⁷ ha infatti confermato che da tali *skills* dipende il modo in cui le persone percepiscono la tecnologia (la tecnologia come “amica” oppure come “nemica”) e quindi il suo utilizzo nel lavoro quotidiano²⁸. Di qui la necessità di un'adeguata formazione di tutti i soggetti coinvolti nella digitalizzazione del processo, come rimarcato anche dall'Unione europea²⁹ e come del resto riconosciuto dalla stessa “riforma Cartabia”, la quale ha conseguentemente previsto, da un lato, che tra i compiti dell'ufficio del processo vi siano anche quelli di aiutare i magistrati nell'utilizzo dei mezzi telematici, per contribuire a una accelerazione dell'innovazione tecnologica³⁰; dall'altro, che sia necessario coordinare e programmare, con «una gestione unitaria, [...] [gli] interventi necessari sul piano delle risorse tecnologiche, delle dotazioni infrastrutturali e delle *esigenze formative*» (art. 2, co. 18-20 della legge delega 27 settembre 2021, n. 134), istituendo anche un Comitato tecnico-scientifico per la digitalizzazione del processo, con funzione ausiliaria e consultiva in materia.

Ebbene, nonostante la diffusa consapevolezza circa l'importanza della formazione ai fini di una transizione digitale equilibrata e sostenibile, il punto per così dire “debole” di tale visione è rappresentato dal fatto

²⁷ In virtù dei progetti PON sull'Ufficio del Processo finanziati dal Ministero della Giustizia, le Università italiane hanno potuto di collaborare con gli uffici giudiziari del territorio, anche al fine di misurare il grado di utilizzo dei sistemi informatici esistenti nella routine di lavoro quotidiana.

²⁸ Per quanto a prima vista possa apparire paradossale, quanto più che le tecnologie diventano centrali nell'organizzazione del lavoro, tanto più diventa decisivo il ruolo delle persone che su quelle tecnologie devono fare leva. Infatti, ogni innovazione tecnologica riscuote successo tra le persone destinate a fruirne nella misura in cui vi sia percezione della sua utilità e della sua facilità d'uso. Pertanto, come per altri settori, anche per la digitalizzazione della giustizia, il *driver* fondamentale della trasformazione in atto è rappresentato dalle competenze informatiche: è da esse che dipende il modo in cui la tecnologia viene percepita e il suo effettivo utilizzo.

²⁹ Cfr. le Conclusioni del Consiglio *Accesso alla giustizia – Cogliere le opportunità della digitalizzazione* (2020/C 342 I/01), punto. n. 29, in cui si osserva «che la promozione delle competenze digitali nel settore della giustizia è necessaria per consentire a giudici, procuratori, operatori giudiziari e altri professionisti del diritto di utilizzare e applicare le tecnologie e gli strumenti digitali in modo efficace e nel debito rispetto dei diritti e delle libertà di quanti chiedono giustizia».

³⁰ Cfr. l'art. 6, co. 1, lett. d), e l'art. 7, co. 1, lett. e) del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 151, Norme sull'ufficio per il processo in attuazione della l. 26 novembre 2021, n. 206, e della l. 27 settembre 2021 n. 134.

che la formazione è un processo complesso, con risultati apprezzabili sul medio-lungo termine. Ci sono quindi buone ragioni per ritenere – qui è la seconda conclusione – che il tempo supplementare di un anno previsto dalla disciplina transitoria, e il fatto di poter contare sulle giovani energie degli addetti dell’ufficio del processo, non siano leve adeguate e sufficienti per creare quel contesto culturale necessario per un passaggio fluido e indolore al PPT.

Queste considerazioni valgono ovviamente anche sul versante degli avvocati, molto preoccupati per lo *switch* digitale, nel quale intravedono in rischio – in caso di malfunzionamenti o *bug* di sistema – di una lesione delle prerogative difensive (ciò soprattutto in materia di impugnazioni, per l’abrogazione degli artt. 582, c. 2 e 583 c.p.p., che autorizzavano il deposito fuori sede o con invio con raccomandata o fax).

Non resta ora che attendere i decreti ministeriali, soprattutto il secondo, relativo agli atti e uffici giudiziari per cui sono possibili modalità di deposito non telematiche e ai termini di transizione al nuovo regime. Saranno infatti i modi e tempi scelti dal legislatore per portare a termine la metamorfosi sistematica legata alla digitalizzazione processuale a farci comprendere se, una volta accantonato – evocando l’opera di Gabriel Garcia Marquez – il rudimentale (ma necessario) «processo penale telematico ai tempi del colera», si potrà inaugurare, dopo anni di attesa, un “processo penale telematico ordinario” sostenibile, efficiente e soprattutto rispettoso dei diritti fondamentali.

5. Postilla. L’avvio di una (opportuna) fase di sperimentazione

Nelle more della pubblicazione del presente contributo, sono stati adottati i provvedimenti (i decreti ministeriali e il provvedimento del DGSIA) previsti dall’art.87, co. 1 e 3 (disposizione transitoria in materia di processo penale telematico).

In particolare, con d.m. del 4 luglio 2023³¹ si è prevista l’obbligatorietà, per gli avvocati – a partire dal 15° giorno successivo alla sua

³¹ Decreto del Ministero della Giustizia del 4 luglio 2023, Portale Deposito atti penali (PDP), in G.U. n. 155 del 5 luglio 2023, 45. Per quanto concerne gli uffici giudiziari interessati, l’art. 1 del decreto sancisce l’obbligatorietà del deposito mediante portale degli atti da depositarsi presso tutti gli uffici giudiziari (giudicanti o requirenti, inclusa la

pubblicazione nella G.U., ovvero dal 20 luglio 2023 – del deposito «*esclusivamente* mediante il portale del processo telematico» di ben 103 atti processuali. A integrazione di tale disposizione, con provvedimento dell'11 luglio 2023³², il DGSIA ha contestualmente indicato le regole tecniche per il deposito telematico (modalità di accesso al portale, formato dell'atto (PDF o PDF/A) e degli allegati (PFD, JPEG, MP3 etc.), la dimensione massima consentita per ciascun deposito, la procedura di deposito da parte dei difensori e per generare la ricevuta di accettazione, la gestione del deposito da parte degli uffici giudiziari), fornendo altresì importati definizioni (ad esempio, quella di “atto abilitante”).

L'identificazione del portale come canale esclusivo di deposito della quasi totalità degli atti difensivi, insieme all'insussistenza – per difetto di adeguati percorsi di formazione del personale degli uffici – di un contesto adeguato a recepire un'innovazione così improvvisa e repentina³³, hanno destato aspre critiche da parte dell'Unione Camere Penali, che sostanzialmente hanno chiesto al Ministro di differire l'entrata in vigore del decreto mediante «un intervento ministeriale “correttivo” o “interpretativo”, che certifichi l'unica possibile lettura del Decreto: si è trattato di una dichiarazione di intenti, uno spoiler del prossimo futuro, il via libera alla sperimentazione di ciò che potrà essere disciplinato con modalità

Procura europea) di primo e secondo grado, con esclusione del Tribunale per i minorenni (e relativa Procura) nonché del Tribunale di sorveglianza e della Corte di cassazione.

³² Provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia (DGSIA) contenente le disposizioni relative al deposito con modalità telematica degli atti individuati dall'art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia del 4 luglio 2023, Portale deposito atti penali (PDP)

³³ Si parla letteralmente di “fulmine a ciel sereno” nel documento dell'Osservatorio Informatizzazione del Processo Penale dell'Unione Camere Penali Italiane (UCPI) del 7 luglio 2023, reperibile in, https://www.camerepenali.it/cat/12051/il_portale_della_limitazione_del_diritto_di_difesa.html, con il quale l'Avvocatura chiede sostanzialmente al Ministro di differire l'entrata in vigore, ritenendo che «la soluzione più agevole non [possa] che rinvenirsi nel proseguire con l'applicazione dell'art. 87 bis d.lgs. n. 150/2022 (conv. in l. 199/2022), non potendo d'altronde un decreto ministeriale porsi in contrasto con una fonte normativa di rango superiore. Deve insomma prorogarsi la forma alternativa di deposito degli atti prorogata non a caso fino al 31 dicembre 2023, in attesa di una sicura e testata entrata a regime del Portale». V. anche S. OCCHIPINTI, *Deposito telematico obbligatorio di atti penali del difensore: la protesta delle Camere Penali*, in *Altalex*, 19 luglio 2023, in <https://www.altalex.com/documents/news/2023/07/19/deposito-obbligatorio-atti-penali-difensore-protesta-camere-penali>.

“obbligatorie” solo quando anche le altre parti saranno indirizzate nella stessa direzione e gli uffici giudiziari saranno pronti a ricevere i depositi in modalità telematica effettuati da tutte le parti del processo, non solo dai difensori»³⁴.

Dimostrando di aver tenuto in considerazione le preoccupazioni dell’Avvocatura³⁵, con successivo decreto del 18 luglio³⁶, il Ministro Nordio ha sospeso l’obbligatorietà del deposito tramite portale di tutti i 103 atti individuati nel DM del 4 luglio sino «al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150», avviando nel frattempo una fase di sperimentazione durante la quale è possibile, per i difensori, depositare tali atti *anche* mediante portale. Tale facoltà lasciava naturalmente impregiudicato il deposito dei succitati 103 atti difensivi in forma cartacea, che restava consentito dall’art. 87, co. 4, d.lgs. 150/2022³⁷, generando però dubbi interpretativi sulla possibilità di deposito dei medesimi tramite PEC³⁸.

Infine, con d.m. del 29 dicembre 2023 n. 217³⁹ è stato adottato il nuovo regolamento previsto dall’art. 87 d.lgs. 150/2022, che detta le re-

³⁴ Documento dell’Osservatorio Informatizzazione del Processo Penale dell’Unione Camere Penali Italiane (UCPI) del 7 luglio 2023, cit.

³⁵ Cfr. *Nordio firma il decreto: per il processo penale doppio canale di deposito*, Novità a cura della Redazione Scientifica, *IUS Penale*, 18 luglio 2023.

³⁶ Decreto del Ministero della Giustizia del 18 luglio 2023, Integrazione al decreto 4 luglio 2023, recante “Portale Deposito atti penali (PDP)” – Avvio fase di sperimentazione, in G.U. n. 166 del 18 luglio 2023.

³⁷ Così L. GIORDANO, *op. cit.*, 7.

³⁸ Cfr. cfr. anche Richiesta di intervento chiarificatore dell’Osservatorio Informatizzazione del Processo Penale dell’Unione Camere Penali Italiane (UCPI) del 20 luglio 2023, indirizzato al Ministro, reperibile in https://www.camerepenali.it/cat/12070/deposito_atti_penali_via_pec.html, secondo la quale nei provvedimenti emanati dai capi degli Uffici Giudiziari (ad esempio, Rovereto e Fermo) si preannunciano declaratorie di inammissibilità di atti difensivi depositati a messo PEC.

³⁹ Decreto del Ministero della Giustizia del 29 dicembre 2023 n. 217, Regolamento recante: «Decreto ai sensi dell’art. 87, co. 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 e dell’art. 4, co. 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, conv. con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24 recante modifiche al decreto del Ministero della giustizia di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione 21 febbraio 2011, n. 44», in G.U. n. 303 del 29 dicembre 2023 (in vigore dal 14 gennaio 2024).

gole tecniche per il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti e dei documenti, nonché la consultazione e gestione dei fascicoli informatici nei procedimenti penali (e civili). Si tratta di un provvedimento complesso e non di agevole lettura, che sancisce (all'art. 3) una transizione al rito telematico penale all'insegna della gradualità, con termini e modalità di deposito degli atti diversificate e modulate differenzialmente per tipologie di soggetti, uffici e atti⁴⁰.

In estrema sintesi, il DM n. 217/2023 prevede una prima fase transitoria (dal 14 gennaio al 31 dicembre 2024) caratterizzata da un sistema a doppio binario, che mantiene la possibilità di depositare gli atti sia mediante portale che in forma cartacea, ma con alcune differenze.

Ad esempio, ai sensi dell'art. 3, co. 8, i difensori potranno continuare ad utilizzare anche le modalità non telematiche di deposito⁴¹, ma ciò non vale per i «depositi nella fase delle indagini preliminari e nei procedimenti di archiviazione [...] e di riapertura delle indagini [...] nonché [per i depositi] della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato», per i quali – a decorrere dal 14 gennaio 2024 – non dovrebbe essere più praticabile nemmeno il deposito mediante PEC di cui all'art. 87 *bis* d.lgs. 150/2022, essendo il medesimo consentito solo nei «casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche». Per quanto riguarda i magistrati (gli «abilitati interni», secondo la dizione usata dall'art. 3, co. 7), il deposito anche in modalità non telematiche potrà avvenire⁴² per tutti gli atti diversi da quelli relativi ai procedimenti di archiviazione di cui agli artt. 408, 409, 410, 411 e 415 c.p.p. nonché alla

⁴⁰ Cfr. L. BECCA, G.L. TOTANI, *Il dm 217/2023: chiarimenti sul deposito degli atti del processo penale*, in *IUS Penale*, 15 gennaio 2024; R. ARCELLA, *Il d.m. 217/2023 e le regole tecniche per il processo telematico*, in *IUS Processo telematico*, 19 gennaio 2024.

⁴¹ Per tutti gli atti da compiersi presso il giudice di pace, il tribunale ordinario, la corte di appello e le procure presso il tribunale, la corte di appello e la Procura europea (art. 3, co. 2). Restano espressamente esclusi da questa prima fase applicativa tutti gli altri uffici giudiziari, i procedimenti in materia di misure di prevenzione, i procedimenti di esecuzione e le rogatorie.

⁴² Soltanto nella fase delle indagini preliminari e in alcuni uffici giudiziari: procure della Repubblica presso il tribunale, Procura europea, uffici del GIP presso i tribunali ordinari, procure generali presso la corte di appello, limitatamente ai procedimenti di avocazione (art. 3, co. 1). Restano espressamente esclusi da questa prima fase applicativa tutti gli altri uffici giudiziari, i procedimenti in materia di misure di prevenzione, esecuzione e cooperazione giudiziaria.

riapertura delle indagini di cui all'art. 414 c.p.p., i quali, a partire dal 14 gennaio 2024, dovranno essere compiuti solo con modalità telematiche.

Nella *roadmap* scandita dal DM n. 217/2023, ulteriori tappe intermedie della transizione dal modello “cartaceo-centrico” al rito telematico dovrebbero infine collocarsi nel biennio 2025-2026⁴³, con l'intento di addivenire ad una compiuta messa a terra del PPT a partire dal 1° gennaio 2026, dopo un congruo periodo di “rodaggio” indispensabile per testare il corretto funzionamento dei nuovi strumenti digitali di lavoro e per la formazione del personale degli uffici giudiziari. L'auspicio è che il periodo di sperimentazione in corso consenta, al Ministero e ai vari attori istituzionali, di mettere in campo tutte le risorse necessarie per raggiungere uno *standard* qualitativo idoneo a non pregiudicare le garanzie difensive e il corretto svolgimento della funzione giurisdizionale.

⁴³ Ulteriori tappe intermedie della transizione dal modello “cartaceo-centrico” al rito telematico dovrebbero coincidere con il 1° gennaio 2025, il 30 giugno 2024 e il 1° gennaio 2026. Difatti, in base alla *roadmap* stabilita nel DM n. 217/2023, dal 1° gennaio 2025, l'obbligo di deposito degli atti «esclusivamente con modalità telematiche» dovrebbe diventare operativo per tutti gli uffici (requirenti o giudicanti) di primo grado; dal 30 giugno 2025, tale obbligo dovrebbe essere esteso anche agli uffici (requirenti o giudicanti) di appello e di cassazione; infine, dal 1° gennaio 2026 il deposito con modalità esclusivamente telematiche dovrebbe riguardare anche gli uffici minorili, il tribunale di sorveglianza, nonché i procedimenti in materia di misure di prevenzione, esecuzione (libro X), cooperazione giudiziaria (libro XI) nonché i procedimenti dinanzi al giudice di pace.